



Venezia, 16/04/2014
Prot. n° 006/14

Spett.li
Regione
Provincia
Comune

posta elettronica certificata

**OGGETTO: CIRCOLARE CONSIGLIO NAZIONALE URBANISTI N° 1/2014
COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE E GESTIONE VAS**

Facendo seguito alle recenti pronunce da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (spec. prot. 1639 del 18/12/2013 nella quale si sostiene che “**la VAS appare chiaramente appannaggio privilegiato del Pianificatore territoriale**”) questa Associazione ritiene utile inviare la seguente Circolare esplicativa in merito alle competenze necessarie per redigere e coordinare la VAS – Valutazione Ambientale Strategica.

1 PREMESSA

Sia premesso che il DPR n° 328/01 non modifica quelle che per legge erano le attività "riservate" in tutto o in parte alle figure professionali preesistenti, tra cui quelle di architetto ed ingegnere; così come sia evidenziato che dopo il 2001, per **occuparsi di pianificazione il professionista deve necessariamente iscriversi nella sezione e settore di appartenenza**, secondo il percorso intrapreso (magistrale o triennale).

Per quanto riguarda la Valutazione Ambientale Strategica la situazione è ancor più restrittiva rispetto alla pianificazione. Se, infatti, la pianificazione in precedenza non era attività riservata (Sentenza CdS 1087/96) e chiunque – in linea teorica – poteva occuparsene (cfr. il caso di architetti ed ingegneri), per la VAS tale ipotesi non è sostenibile essendo la Direttiva Comunitaria istitutrice la VAS successiva al DPR n° 328/01. In altre parole ciò significa **che prima del DPR 328/01 nessuno poteva occuparsi di VAS in quanto essa non esisteva** e dopo il DPR 328/01 **solo i Pianificatori territoriali possono occuparsene** essendo precisamente previsto da tale normativa nazionale. Per la VAS non vale quindi il principio di “usocapione” di competenze che può invece essere invocato per la pianificazione in generale.

2 LO STATO ATTUALE

Nel campo della pianificazione territoriale, urbanistica e della valutazione ambientale a partire dal 2001 a seguito del DPR n° 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti),



si è passati da un'attività non riservata ad una riservata ad un numero definito di persone, ovvero quelle iscritte ad un ordine professionale e più precisamente all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Sezione A, Settore «Pianificazione territoriale» per i laureati quinquennali e magistrali; Sezione B, Settore «Pianificazione» per i laureati triennali.

Il passaggio tuttavia non sembra aver creato un'esclusiva 'forte' (solo gli iscritti a quel determinato Ordine e Sezione possono esercitare la professione di urbanista / pianificatore), ma sicuramente 'tendenziale', poiché lo stesso DPR ha esplicitamente previsto la salvaguardia delle posizioni precedentemente assunte o diritti acquisiti. Quest'ambiguità è dovuta al fatto che la figura del «pianificatore territoriale» (così come del «paesaggista» e del «conservatore») sia stata in parte innestata e in parte affiancata in un tronco (la figura dell'architetto) già esistente. Ciò significa che la riforma del 2001, riforma che ha modificato sia l'esame di Stato per l'accesso alle professioni regolamentate, sia gli ordini professionali, tra cui quello degli architetti (che per l'appunto ha cambiato denominazione) si può considerare come una (quasi) riforma, che deve essere ancora concertata con la legge istitutiva delle figure di Ingegnere e Architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395 - Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti) e con il relativo Regolamento di Attuazione (RD 23 ottobre 1925, n. 2537 - Approvazione del Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) e relative modifiche; ma soprattutto necessita di un regolamento applicativo (mai emanato e, a quanto è possibile sapere, nemmeno tracciato nelle sue linee essenziali). In assenza di questo passaggio istituzionale la definizione reale dei campi professionali è lasciata all'interpretazione analogica e giurisprudenziale.

I riferimenti normativi che definiscono la figura del Pianificatore territoriale quale tecnico abilitato alla pianificazione del territorio e valutazione ambientale sono:

DPR 328/01 art. 16 c. 2:

- a) la **pianificazione** del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
- b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il **coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale** e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
- c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

3 LE COMPETENZE IN MATERIA DI VAS

Se si legge integralmente quanto disposto dal DPR 328/01 sulle competenze tra le varie figure professionali, regolate da appositi Ordini, si scopre che la Valutazione Ambientale Strategica (comunemente conosciuta con l'acronimo VAS) è **riconosciuta come competenza esclusiva del Pianificatore**; o comunque il pianificatore deve averne il coordinamento generale poiché unica figura professionale abilitata a coordinarla e gestirla. Infatti, l'art. 16 sulle competenze professionali, c. 2, lettera b) così elenca le competenze del Pianificatore territoriale: «*lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali*».

Ora, se si analizza l'intero DPR 328/01 si può facilmente capirne la portata innovativa ed anche la "riserva" che sottace. Si vedano le altre figure che secondo lo stesso DPR possono svolgere parti di valutazione ambientale, o meglio alcuni segmenti molto specialistici:



- i **biologi** (art. 31, c. 1, lettera i) devono circoscrivere la loro attività «valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici»
- i **geologi** (art. 41, c. 1, lettera h) possono effettuare «gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** limitatamente agli aspetti geologici»
- gli **agronomi non hanno nessuna competenza legata alla VAS**, la competenza specifica non è citata nel DPR, né in quelle attribuite precedentemente (legge 152/92 che modifica l'ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale). **Solo per similitudine** si può estendere una loro competenza, **ma comunque limitata agli aspetti agricoli**, o meglio per dirla con la lettera g) art. 2 della legge 152/92 «per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna». La stessa VIA, esplicitamente citata come competenza, è molto ristretta. Così recita la lettera r) della stessa legge «la valutazione d'impatto ambientale ed il successivo monitoraggio **per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna**».
- gli **ingegneri** (sezione **Ingegneria civile e ambientale**) **non hanno una competenza piena nella VAS**, ma molto settoriale; il DPR art. 46, c. 1, lettera a) gli affida «la valutazione d'impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio»
- gli **ingegneri** (sezione **industriale**) **non hanno una competenza ampia VAS**, ma solo molto parziale su un segmento preciso; infatti il DPR art. 46, c. 1, lettera b) affida loro: «la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica.»
- gli **architetti nel DPR 328/01 non ne hanno esplicitamente alcuna**, né si trova traccia specifica in altre disposizioni nazionali¹, né nella direttiva europea. La generica (e coprente) formula che usa il DPR all'art. 16, c. 1 «le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali» non sono state mai oggetto indicazione ministeriale o regolamentare specifica. Proprio su questa generica formulazione poggia e si estende la presunta competenza degli architetti sulla VAS.

La competenza per il Pianificatore territoriale sulla VAS, sia come coordinatore sia come gestore, può essere intesa come una vera e propria “riserva” professionale. Riserva resa ancora più solida per la cancellazione della precedente Laurea in Scienza Ambientali (DM 509/1999, elenco delle nuove classi di laurea) dal nuovo ordinamento delle lauree (DM 207/2004) italiane. Questi laureati, in ogni caso, per svolgere

¹ Il riferimento principale in materia è tuttora il R.D. n. 2537 del 23.10.1925, che tratta l'argomento negli articoli 51 e 52:

•Art. 51: Sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

•Art. 52: Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 Giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.



attività professionale, dovevano superare l'esame di stato in Pianificazione e poi iscriversi all'Ordine APPC, settore Pianificazione. L'iscrizione li assimilava ai Pianificatori territoriali².

Una tale posizione è stata recentemente confermata anche dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che con il **parere prot. n. 001639 del 18/12/2013 (che si allega alla presente)** si è così espresso:

“la prestazione riguardante la VAS appare chiaramente appannaggio privilegiato del Pianificatore Territoriale”.

4 CONCLUSIONI

In conclusione è pertanto utile ribadire come **nell'affidamento di incarichi** da parte delle Amministrazioni pubbliche aventi ad oggetto la redazione ed il coordinamento di Valutazioni Ambientali Strategiche nonché nel **verificare eventuali VAS** che fossero redatte a seguito di istanze da parte di privati (per esempio piani urbanistici attuativi, SUAP in variante, ecc.) sia opportuno verificare che il **redattore sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa** per non incorrere in violazioni della normativa stessa con le conseguenze del caso, ricordando come spetti all'Amministrazione competente verificare che gli elaborati presentati siano redatti da professionisti in possesso delle competenze previste dalla vigente normativa.

Il Presidente
Dott. Urb. Alessandro Calzavara

² Tratto dal sito assurb www.urbanisti.it <http://www.urbanisti.it/profilo-professionale/65-le-competenze-dellurbanista-pianificatore-territoriale-e-ambientale#vas>